INFORMATIVA IMU 2017

Il Comune di Miane, con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dell'11 aprile 2016 ha stabilito le **aliquote IMU 2016** da applicare nel territorio comunale. Dette aliquote, con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2017, **sono state confermate per l'anno 2017**.

Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; l'assegnatario della casa coniugale; il concessionario ed il locatario finanziario di beni immobili.
Quali immobili riguarda	Aree fabbricabili e fabbricati, a qualsiasi uso destinati
ALIQUOTE	
Abitazione principale	**Esente** (ad eccezione delle categorie A01, A08 e A09, per le quali si applica l'aliquota dello 0,40%). L'abitazione principale deve essere composta di un'unica unità immobiliare: dunque in presenza di due unità autonomamente accatastate, l'abitazione principale può essere solo una delle due.
Assimilazioni all'abitazione principale	Rimane l'assimilazione all'abitazione principale della prima casa degli anziani ricoverati in casa di riposo e dei cittadini italiani residenti all'estero purchè pensionati e iscritti all'AIRE, solo se non locata o data in comodato.
Fabbricati rurali strumentali all'attività	**Esenti** (immobili accatastati in categoria D10 o con annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità in catasto)
Terreni agricoli	**Esenti** (Comune parzialmente montano – Art. 1, comma 13 della Legge 208/2015)
Altri tipi di immobili	⇒ **7,6 per mille** (seconde abitazioni, abitazioni locate, aree edificabili, fabbricati industriali, uffici, negozi, studi professionali …) ⇒ **4,6 per mille** (casa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; tale agevolazione opera limitatamente ad una sola unità). Dall'anno 2016 è prevista una riduzione del 50% in presenza delle ulteriori condizioni stabilite dall'art. 1, comma 10 della Legge 208/2015.
DETRAZIONE (abitazione principale pertinenze)	200,00 € (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). Solo per le abitazioni principali in categoria A01, A08 e A09 in quanto le altre sono esenti da imposta
Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente **e** risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale
Quota riservata allo Stato	E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Qual è la base imponibile	**Fabbricati:** la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% viene moltiplicata per: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. **Aree edificabili:** valore venale dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Termini di versamento	1^ rata pari al 50% entro il 16/06/2017. 2^ rata pari al 50% entro il 18/12/2017. oppure tutto in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017.
Modalità di pagamento	**Solo con modello F24** Il versamento minimo previsto è di 12,00€ annui. Codici tributo: **3912** - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze **3913** - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale **3914 -** IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli **3916** - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili **3918** - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE. **3925** -IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
Dichiarazione	I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Regolamento	Il Comune ha adottato, con **Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25 giugno 2012** il nuovo regolamento che disciplina alcuni aspetti dell'IMU, scaricabile al seguente link: http://www.comunedimiane.it/public/REGOLAMENTO_I.M.U.pdf